

CIRCOLARE N. 30 DEL 16.7.2013 INERENTE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA IN AZIENDA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI HA EMANATO, DI RECENTE, UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI SEGNALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO XXV DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I., RELATIVAMENTE AD UNA LORO PRESUNTA DIFFORMITA' RISPETTO ALLA SEGNALETICA DI SICUREZZA PREVISTA DALLA NORMA UNI EN ISO 7010: 2012

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH - MTM Consulting

Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro, portando il datore di lavoro (nei limiti imposti dallo stesso Decreto) a dover effettuare una valutazione di tutti i rischi a cui possono essere esposti i propri lavoratori nell'esecuzione delle loro mansioni operative. Il risultato di questa valutazione dei rischi permette dunque di evidenziare le attività lavorative soggette a rischio più alto adottando, di conseguenza, le misure di protezione ed organizzative più adeguate al fine di ridurre questo rischio a cui i lavoratori sono esposti. Tra le mi-

surative. Lo scopo, in definitiva, è sempre lo stesso: ridurre i rischi a cui sono esposti gli operatori. Tuttavia, anche procedendo in questo modo, non è possibile eliminare completamente i rischi a cui sono soggetti i lavoratori: si potrà al massimo puntare ad un valore di rischi residuo, comunque presente e da gestire. La segnaletica di sicurezza, sia permanente che occasionale, viene utile proprio in questo caso: a seconda del tipo, permette di evidenziare una situazione di pericolo, un divieto, un obbligo per l'operatore oppure ancora permette di fornire

un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso, deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza". La Circolare del Ministero verte esattamente sui cartelli che devono essere utilizzati fornendo un chiarimento relativamente a quali cartelli di segnalazione adottare.

TRA LE MISURE DI PROTEZIONE PIÙ SIGNIFICATIVE VA CITATA LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE DAGLI OPERATORI

sure di protezione più significative possiamo citare, per esempio, la messa in sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate dagli operatori; tra le misure organizzative possiamo invece citare, per esempio, la formazione, l'informazione e l'addestramento a cui devono essere sottoposti i lavoratori prima di essere assegnati ad una nuova mansione ope-

rativa. Di fatto, la necessità di utilizzare o meno una segnaletica di sicurezza è uno dei risultati a cui arriva il datore di lavoro durante il processo di valutazione dei rischi sopra menzionato. Come evidenziato al punto 2.1.1 dell'Allegato XXIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: "La segnaletica che si riferisce a un divieto,

Contenuto della Circolare

Il 18 ottobre del 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010: 2012, "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati". La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza e sostituisce una serie di norme precedenti. In seguito alla pubblicazione di questa norma sono emersi dubbi interpretativi in merito a quale cartellonistica utilizzare. Infatti, già l'Allegato XXV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce prescrizioni generali per

i cartelli segnaletici e, in alcuni punti, norma e decreto sembrano andare in disaccordo fornendo indicazioni differenti, anche solo graficamente, per lo stesso tipo di cartello/segnale. A riguardo, nella Circolare si fa notare come già il punto 1.3 dell'Allegato XXV sopra citato fornisca un chiarimento in merito. Infatti, esso riporta come "I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati". In definitiva, si è voluto evidenziare come ciò che conta è la sostanza del significato che si vuole trasmettere e non tanto la forma con cui viene trasmesso. La stessa Circolare evidenzia come, effettivamente, alcune delle rappresentazioni grafiche riportate nelle norme UNI EN ISO 7010: 2012 siano diverse dalle analoghe (ovvero, di pari significato) presenti nell'Allegato XXV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia dal confronto emerge come, seppur differenti, le due

diverse rappresentazioni grafiche inerenti lo stesso tipo di cartello non possono equivocare il significato del cartello stesso: seppur in forme diverse, il significato dell'informazione che quel cartello vuole trasferire è esattamente lo stesso. Pertanto, sul territorio nazionale è possibile utilizzare sia la segnaletica riportata dall'Allegato XXV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che la segnaletica armonizzata a livello europeo e riportata dalla norma UNI EN ISO 7010: 2012. Per quanto riguarda la segnaletica contemplata dalla norma UNI EN ISO 7010: 2012 e non presente invece all'interno dell'Allegato XXV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., vale quanto riportato dal comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi del datore di lavoro relativamente alla segnaletica da utilizzarsi: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie secondo le

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica". In questo caso, dunque, già nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. era chiaro il riferimento a indirizzarsi verso norme di buona tecnica (come, per esempio, la UNI EN ISO 7010: 2012) per quanto concerne il reperimento di indicazioni relative a situazioni di rischio non contemplate dagli allegati del Decreto.

Conclusioni

Lo scopo della Circolare n. 30 del 16.07.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è, dunque, quello di chiarire quale segnaletica utilizzare dopo la pubblicazione della norma armonizzata UNI EN ISO 7010: 2012. Sebbene norma e decreto forniscano risultati grafici distinti in taluni casi, dalla Circolare si evince come ciò che conta è il significato che il cartello in questione vuole trasferire agli operatori ed è pertanto su questo aspetto che è necessario concentrarsi. Il datore di lavoro potrà dunque rifarsi alla segnaletica proposta dal Decreto come alla segnaletica proposta dalla norma senza alcuna differenza.



LA RIVISTA PER CHI OPERA NEL CAMPO DELLA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE compila la cartolina qui sotto **E ATTIVA SUBITO IL TUO ABBONAMENTO!**

a soli
34 €
abbonamento
annuale (6 numeri)

Compila questo coupon e invialo via fax al n. 02 9366.4151

LSWR Via Spadolini, 7 - 20141 Milano - Customer Service Tel. 02 88184.317 - Fax. 02 9366.4151 - email: abbonamenti@lswr.it

Nome e Cognome _____

Via _____

CAP _____ Città _____

Telefono _____

E-mail _____

Codice fiscale (obbligatorio) _____

Partita IVA _____

Desidero sottoscrivere il seguente abbonamento:

- (13077) **Abbonamento annuale Italia** (6 numeri)
a € 34,00 anziché € 40,00 (sconto 15%)
- (13078) **Abbonamento annuale Europa** (6 numeri)
a € 68,00 anziché € 80,00 (sconto 15%)

PAGAMENTO

- Bonifico Bancario IBAN IT22V0306909502100000001613 (allego fotocopia)
- Addebito su carta di credito
- Visa Carta Si Mastercard

n. _____ scadenza ____ / ____

CVC _____ (CVC: ultime 3 cifre del numero che si trova sul retro, nello spazio della firma)

Firma _____

La informiamo che tutti i dati da lei forniti saranno trattati sia manualmente sia mediante strumenti informatici. Le modalità di trattamento dei dati saranno conformi a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. 196/03. I dati potranno eventualmente essere comunicati a soggetti con i quali LSWR intrattiene rapporti contrattuali necessari all'espletamento delle attività di cui alle finalità descritte. Il titolare del trattamento dei dati è LSWR Srl, via Spadolini 7, 20141 Milano, al quale lei si potrà rivolgere per chiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03.

Esprimo il mio consenso al trattamento in base all'informativa di cui sopra

Data _____ Firma _____

Abbonamento 2014

